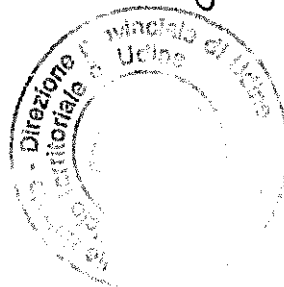




ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO
E DI REGISTRO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 82 COMMI
3 E 5 DEL D.Lgs 117/2017



Comitato genitori Scuola dell'Infanzia di Via D'Artegna Via D'Artegna, 82 33100 UDINE
Associazione di Volontariato comitatoviadartegna@gmail.com

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA Comitato Genitori Scuola dell'Infanzia
di Via d'Artegna –**

Udine, Il giorno 25/10/2022 alle ore 18:00 si è riunita l'assemblea dei soci del Comitato Genitori Scuola dell'Infanzia di via d'Artegna per deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine Del Giorno:

1. Approvazione Statuto

Vengono proposti dalla Presidente del Comitato Genitori Scuola dell'Infanzia di via d'Artegna il Presidente dell'Assemblea sig. Ylenia Giugliano ed il segretario sig. Sara Codato

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata
- b) che, ai sensi dell'art 4 del vigente statuto l'assemblea in seconda convocazione è valida
- c) che sono presenti n 5 soci, come da foglio presenze conservato agli atti ed allegato al presente verbale,

dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.D.G.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all' O.D.G.

- 1. Approvazione Statuto Il Presidente prende la parola passando alla trattazione dell'ordine del giorno, comunicando che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea ordinaria dei soci per esaminare e approvare il nuovo Statuto Sociale. Successivamente da lettura della proposta dello Statuto articolo

per articolo, comprendente n. 33 (trentatré) articoli. In particolare, sono state fatte integrazioni e correzioni agli articoli 8 (integrato e riprodotto in maniera fedele i contenuti del disposto normativo dell'articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017), 11 comma 2 (tolta la frase "di maggiore età") e 12 punto 6 (rimosso la frase "ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte").

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

Non essendoci alcuna necessità di modifica, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

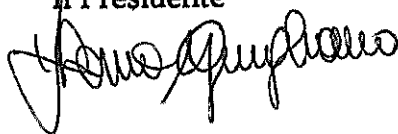
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

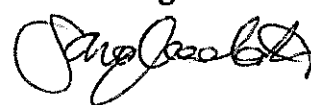
L'Assemblea viene sciolta alle ore ¹⁸³⁰previa redazione e lettura del presente verbale.

Udine, 25/10/22

Il Presidente



Il Segretario

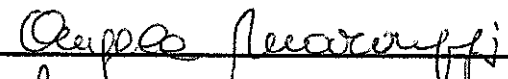
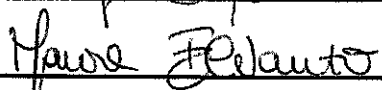


REGISTRATO a UDINE il 02 NOV 2022
AL N° 4586 SERIE 3 - PRIVATI N.A
Liquidati Euro ESENTE

Firma in delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Manuela Polko

Foglio presenze assemblea dei soci ordinaria per approvazione nuovo statuto
25/10/2022

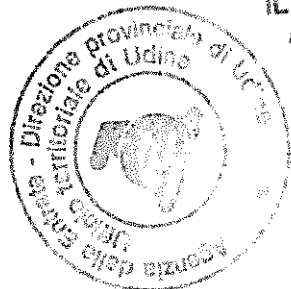
CRISTINA TANCORE	
SARA COPATO	
ANGELA MARINUZZI	
MARIA ELIANTO	

ALLEGATO ALL'ATTO N° 4586

REGISTRATO A UDINE IL 02 NOV 2022

UFFICIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO
Manuel Follito



Comitato genitori Scuola dell'Infanzia di Via D'Artegna
Via D'Artegna, 82
33100 UDINE

ESENTE DA INFESTA DI
BOLLO E DI REGISTRO
AI SENSI DELL'ART. 82
COMMI 3 e 5 DEL
D. Lgs 117/2017

STATUTO

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

1. E' costituita un'associazione di volontariato riconosciuta denominata "Associazione genitori scuola dell'infanzia via D'Artegna ODV" con sede a Udine, via D'Artegna 82.
2. L'associazione è costituita da tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'associazione "Associazione genitori scuola dell'infanzia via D'Artegna ODV" è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi della legge 117/2017, sue modifiche e integrazioni.

Art. 4 Finalità

- L'associazione Genitori scuola dell'Infanzia di via D'Artegna ODV non ha scopo di lucro.
- L'associazione Genitori scuola dell'Infanzia di via D'Artegna ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
- Le attività di interesse riconducibili all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - Si prefigge di tutelare nell'ambito della sana alimentazione, i diritti dei bambini in una fase delicata della crescita e dello sviluppo, attraverso una forma diretta di gestione della mensa, in stretta collaborazione con l'Azienda dei Servizi Sanitari e il Comune di Udine;
 - Promuove in collaborazione con le insegnanti, momenti educativi legati alla sfera dell'alimentazione, vista non solo come bisogno primario ma anche come fatto culturale;
 - Individua opportunità e offerte dal territorio favorevoli la crescita dei bambini;
 - Funge da mediazione tra realtà del territorio e scuola;
 - Promuove iniziative informative/formative, culturali e di animazione indirizzate ai bambini e alle loro famiglie.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art. 5

Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 6

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:

(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

- Dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in un'unica soluzione, entro il mese di novembre di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 8

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 9

Responsabilità ed assicurazione

1. L'associazione "Associazione genitori della scuola dell'infanzia di via d'Artegna ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 10

Ammissione Soci

1. All'associazione "Associazione genitori scuola dell'infanzia di via D'Artegna ODV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. L'ammissione dei soci ordinari, viene deliberata dall'organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto dall'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni dalla richiesta.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 11

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa

- di visione diretta presso la sede dell'Associazione.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 12 .

Doveri dei soci

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite solo a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione.
6. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 13

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. Decadono automaticamente i soci che non hanno versato la quota annuale entro i termini previsti dall'art. 6.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni, regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Organo di amministrazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

Art. 14

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 16 Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) L'assemblea;
- 2) L'Organo di amministrazione;
- 3) Il presidente;
- 4) Organo di controllo;
- 5) Revisore legale dei conti;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 17 Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o per delega; ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4° e 5° dell'Art. 2372 "Rappresentanza nell'assemblea" del Codice Civile, in quanto compatibili.

Art. 18

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto affisso alla bacheca della sede, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 19

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza qualificata (in quanto il Codice Civile prima ed il D.lgs 117/2017 prevede che le assemblee straordinarie siano valide con la presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto e dei 3/4 quanto trattasi di scioglimento anticipato fusione trasformazione) dei soci; in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza (in quanto il Codice Civile prima ed il D.lgs 117/2017 prevede che le assemblee straordinarie siano valide con la presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto e dei 3/4 quanto trattasi di scioglimento anticipato fusione trasformazione) qualificata dei soci; in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei soci.

Art. 20

Votazione e deliberazioni dell'assemblea

1. Il voto viene riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.
2. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte con scrutinio segreto.
3. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti;
4. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 21

Verbalizzazioni dell'assemblea

1. 1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. 2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia.

Art. 22

Compiti dell'assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 23

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da 5 membri nominati dall'Assemblea.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate applicando l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per elezione dei membri dell'Organo di amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. L'organo si riunisce validamente con la presenza di almeno tre consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega. Nelle sedute dell'organo è sempre invitato anche il Tesoriere dell'associazione qualora egli non faccia parte dei membri eletti dell'organo di amministrazione.
6. Il consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da

recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

7. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o convocazione telefonica.
8. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente ed il segretario.

Art. 24 **Durata e funzioni**

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un (1) anno e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale dell'assemblea.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre (3) mesi e quando ne facciano richiesta almeno tre (3) amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire almeno venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di amministrazione:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - predisporre il rendiconto consultivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione, la relazione delle attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione
 - sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto
 - delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 25 **Il Presidente**

1. Il presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 26 **Organo di controllo**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea

procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art.27
Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art.28
Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;

Art. 29
Bilancio consuntivo e preventivo

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

Art. 30
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste dallo statuto.

Art. 31
Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per il territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'associazione.

Art.32
Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art.27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati (vedi art. 9 dal D.lgs 117/2017).

Art. 33
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge , ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.